



CIVILE - PUBBLICO IMPIEGO - LAVORO

Dirigente pubblico senza incarico? Sì al danno alla professionalità

Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 20/06/2016 n° 12678

di Gloria Daluiso

Publicato il 15/09/2016

LEGGI
ANCHE



SENTENZA

Impiego pubblico, natura, caratteri, compiti dirigenziali pubblici, disti...



SENTENZ

Diriger aree se accorp

Archivia

Scrivi Nota



A+

Condividi





La Corte di Cassazione con questa pronuncia torna ad occuparsi del danno alla professionalità nell'ambito del pubblico impiego, riconoscendo il diritto del dirigente pubblico ad essere impiegato in mansioni attinenti al proprio ruolo e ravvisando un conseguente diritto al risarcimento del danno alla professionalità, in caso di immotivata mancata attribuzione di funzioni di natura dirigenziale da parte dell'ente.

La vicenda affrontata dalla Suprema Corte riguardava il caso di un dipendente pubblico con qualifica di Dirigente, il quale lamentava la sussistenza di un danno alla professionalità, determinato dalla forzata inattività cui era stato costretto da parte dell'ente comunale di appartenenza che, pur in presenza di incarichi di natura dirigenziale astrattamente disponibili, non ne aveva conferito alcuno al dipendente in questione.

Il dirigente aveva quindi promosso azione in giudizio al fine di ottenere la condanna dell'ente al risarcimento del danno alla professionalità ed alla personalità morale, nonché del danno patrimoniale asseritamente subito.

Il Comune, facendo leva sulla diversa disciplina applicabile all'impiego pubblico rispetto all'impiego privato e rivendicando la propria discrezionalità nella decisione di attribuire o meno mansioni dirigenziali al dipendente, aveva chiesto il rigetto delle domande.

Dopo aver ripercorso l'evoluzione legislativa in materia, la Corte di Cassazione ha confermato le argomentazioni sottese al ragionamento della Corte d'Appello che avevano condotto al riconoscimento della sussistenza di un danno alla professionalità ed alla personalità morale in capo al dipendente, con conseguente liquidazione in favore dello stesso di una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.

La Suprema Corte ha rilevato che pur non essendo configurabile un diritto soggettivo del dipendente a conservare o ad ottenere un determinato incarico di funzione dirigenziale, doveva ritenersi in ogni caso illegittima la condotta della pubblica amministrazione consistita nell'aver lasciato il dirigente, senza alcuna motivazione, privo di incarichi e di funzioni di natura dirigenziale per circa un anno.

La disciplina applicabile alla dirigenza pubblica (art. 19, comma 10, D.Lgs. 165/2001) sancisce, infatti, il diritto del dirigente, al quale non sia stata conferita la titolarità di un ufficio dirigenziale di svolgere, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni, funzioni ispettive, di consulenza, di studio, ricerca o altri incarichi comunque compatibili con il proprio ruolo.

Nella pronuncia in questione la Cassazione ha ricordato che la pubblica amministrazione, così come ogni datore di lavoro privato, soggiace ai precetti costituzionali posti a tutela del lavoratore, riconoscendo nel lavoro un mezzo attraverso il quale la persona realizza la propria partecipazione alla vita sociale ed economica del Paese.

In particolare il rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione deve conformarsi, da un lato, all'art 4 della Costituzione, che sancisce il diritto di ciascun cittadino al lavoro e, dall'altro, all'art. 97 della stessa Carta Costituzionale, che impone alla pubblica amministrazione di agire secondo criteri di trasparenza, di buona amministrazione, di efficienza ed imparzialità.


Tali principi devono sempre guidare l'azione della pubblica amministrazione e si pongono come limite alla discrezionalità della stessa che deve agire perseguendo l'interesse pubblico, interesse che verrebbe leso laddove il dipendente con funzioni dirigenziali fosse lasciato, senza motivo, privo di funzioni proprie della qualifica di appartenenza, poiché ciò comporterebbe, oltre che un danno per la professionalità del dipendente, una spesa pubblica non giustificabile.

La Corte ha quindi concluso affermando il seguente principio di diritto: "Nella nuova disciplina della dirigenza pubblica, pur non essendo configurabile un diritto soggettivo a conservare, ovvero ad ottenere, un determinato incarico di funzione dirigenziale, nondimeno l'Amministrazione non può, a suo insindacabile arbitrio, affidare o non affidare incarichi dirigenziali (in prima battuta ovvero una volta che siano venuti a scadenza) e lasciare immotivatamente ed ingiustificatamente, il dirigente pubblico senza incarico e senza compiti di natura dirigenziale."

Sul tema si segnala:

- [Azienditalia Enti Locali](#), Mensile, coordinatore scientifico Farneti Giuseppe, su TABLET, WEB, SMARTPHONE.

(Altalex, 15 settembre 2016. Nota di [Gloria Daluiso](#))

 Condividi



Lascia un commento